

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3581 del 29/06/2026
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 ĩ Impresa FRATELLI ZUCCHINI S.P.A. con stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Frazione Cassana, Via Sutter, 5/Via Finati 4H-4L. Modifica non sostanziale dell'attività di PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO E ADESIVI E SIGILLANTI autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da ARPAE-SAC FERRARA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3764 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 38682/2025/MR/TC

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** con stabilimento localizzato nel Comune di Ferrara, Frazione Cassana, Via Sutter, 5/Via Finati 4H-4L. Modifica non sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO E ADESIVI E SIGILLANTI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da ARPAE-SAC FERRARA.

**Il Dirigente del Servizio Autorizzazione Ambientali e Energia di Ferrara**  
**Dott. Marco Roverati**

**VISTO**

- che in data 12/12/2025 è pervenuta con PEC, tramite il portale SUAPER, la comunicazione, acquisita da Arpae al PG n. 219877, per la modifica non sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO E ADESIVI E SIGILLANTI** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara dall'impresa **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** con sede legale e stabilimento in Comune di Ferrara, Frazione Cassana rispettivamente in Via Cristoforo Colombo, 6 e Via Sutter, 5/, Via Finati 4H-4L;
  - che la motivazione della richiesta di modifica non sostanziale è l'annessione di un lotto, contermini al lotto originario, comprensivo di due fabbricati esistenti ad uso attuale magazzino di imballaggi vuoti e di materie prime imballate;
  - che con nota di questo servizio in data 23/12/2025, protocollo n. 0229807, è stato comunicato all'impresa e agli Enti competenti, l'avvio del procedimento amministrativo per la modifica suindicata con contestuale richiesta
1. Al Comune di esprimersi in merito alla non sostanzialità della modifica proposta per la matrice impatto acustico;

- 2) Ad Arpae Servizio Territoriale di esprimersi fornendo allo scrivente servizio la relazione tecnica in merito alla matrice emissioni in atmosfera in quanto il fabbricato n. 17, di recente acquisizione, è indicato come adibito a magazzino per materie prime dichiaratamente polverulente che quindi potrebbero generare emissioni diffuse;

**CONSIDERATO** che gli impianti termici dei due fabbricati per potenza dichiarata, ricadono nel Titolo II del D.Lgs. N,152/2006, pertanto non soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**VISTA** la relazione tecnica del Servizio Territoriale PG n. 8929 del 19/01/2026 con la quale sono state richieste integrazioni, in particolare:

*Relativamente alle lavorazioni e alla destinazione d'uso del fabbricato n. 17, di nuova acquisizione e destinato a magazzino per materie prime non infiammabili per prodotti finiti adesivi (parte in polvere) e per sigillanti (sia cariche in polvere sia alcuni polimeri), come dichiarato dalla ditta stessa nella propria relazione tecnica , ai fini della valutazione richiesta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni allo scrivente ufficio, si ritiene che la ditta dovrebbe fornire maggiori informazioni in merito alle effettive attività svolte all'interno di detto fabbricato.*

*Più in dettaglio si chiede alla ditta di precisare se all'interno del fabbricato n. 17 sono previste attività o lavorazioni dalle quali si possono produrre emissioni diffuse originate dalle materie polverulente, quali ad esempio stoccaggio di materiale sfuso, disimballaggio/apertura dei sacchi, e pesatura, ecc., o se invece sia unicamente previsto lo stoccaggio/immagazzinamento di materiale imballato.*

*Nel caso in cui la ditta dichiari che all'interno del fabbricato è depositato unicamente materiale imballato e che non sono previste le attività suddette, si ritiene che non vi siano specifiche prescrizioni da impartire.*

*Qualora invece all'interno di detto fabbricato vengano effettuate attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, suscettibili di dar luogo ad emissioni diffuse/polverose, la ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'Allegato V "Polveri e sostanze organiche liquide", parte I, del D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta.*

*Pertanto, unicamente in caso di effettuazione, all'interno del fabbricato n. 17, di attività dalla quali potrebbero generarsi emissioni diffuse o polverulente, si chiede alla ditta di fornire anche le seguenti informazioni:*

- *se le materie stoccate all'interno del fabbricato n. 17 contengono sostanze di cui alla tabella del punto 5.1\*, Allegato V "Polveri e sostanze organiche liquide", parte I del D.Lgs. 152/06 1 e smi, Parte Quinta;*

- *quali sono le misure di contenimento previste per le emissioni polverose;*
- *presentare la dichiarazione relativa alle emissioni diffuse non soggette ad art. 275 previste dal punto 2.3 della modulistica per l'AUA:*
- *individuazione delle fasi del ciclo produttivo con descrizione delle attività svolte presso l'impianto e dalle quali potrebbero generarsi emissioni, anche diffuse, fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;*
- *descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse.*

*In caso contrario invece, confermare l'effettiva assenza di tali emissioni diffuse o polverulente.*

*\*5.1 - Si applica sempre la prescrizione più severa tra quelle previste ai punti precedenti, nel caso in cui i materiali polverulenti contengano sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg, riferiti al secco: Classe Indicazione di pericolo Classe I H340, H350, H360 Classe II H341, H351, H361, H300, H310, H330;*

**VISTE** le integrazioni pervenute dall'impresa in oggetto, assunte al PG di Arpae in data 28/01/2026 con il n. P.G. n. 16010;

**VISTA** la relazione tecnica PG n. 26659 del 11/02/2026 con la quale il Servizio Territoriale, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, ha comunicato quanto segue:

- *La ditta dichiara che i magazzini di recente acquisizione, indicati come fabbricati n. 16 e n. 17, sono adibiti unicamente a magazzino, più specificamente il fabbricato n. 16 è adibito a magazzino di imballaggi vuoti e puliti e il fabbricato n. 17 è adibito a magazzino di materie prime non pericolose confezionate chiuse e imballate e al suo interno non sono previste attività o lavorazioni dalle quali si possono originare emissioni diffuse o polverulente pertanto non vi sono specifiche prescrizioni da impartire”*

**CONSIDERATO** che il Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara, con nota del 08/01/2026 acquisita al prot. Arpae n. 4918 del 13/01/2026, ha espresso il proprio NULLA OSTA, per quanto di competenza, alla modifica dell'AUA DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/013, in particolare, per quanto concerne il titolo abilitativo previsto dalla Legge n.

447/95 (Rumore); artt. 7 e 9 del Regolamento del comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013, prescrivendo quanto segue:

- *“eventuali attività a carattere temporaneo dovranno essere autorizzate ai sensi del Regolamento comunale per le attività rumorose artt. 25-26*
- *l’esercizio dell’attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;*
- *nell’eventualità dovessero arrivare allo scrivente Servizio delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti”.*

**DATO ATTO** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da ARPAE-SAC FERRARA adottata da Arpae Sac Ferrara;

**RITENUTE** ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

**VISTI:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale;*
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l’attuazione dello sportello unico;*
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

**VISTO CHE:**

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

**VISTO CHE:**

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
- In attuazione dell’articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”.
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l’articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

**VISTE:**

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

**VISTE:**

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;*
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;*

**VISTI, inoltre:**

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

**RICHIAMATE**

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

**DATO ATTO che:**

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, quantificati in 26,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019

**DISPONE**

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO STOCCAGGIO E ADESIVI E SIGILLANTI**, autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 da rilasciare

all'impresa **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** con sede legale in Comune di di Ferrara Via Cristoforo Colombo n. 6 e stabilimento localizzato in Comune di di Ferrara, Frazione Cassana, Via Sutter, 5/Via Finati 4H-4L, Codice Fiscale e Partita IVA 00056730385, come di seguito indicato:

- 1) **La planimetria denominata “Allegato\_A\_Planimetria\_emissioni” di cui all’Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n° DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 è sostituita dalla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “Allegato\_A\_Planimetria\_emissioni\_in\_atmosfera” ;**
- 2) **All’Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione Dirigenziale n° DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020, si aggiunge l’Allegato Impatto Acustico”, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;**

Per quanto qui disposto il presente atto modifica l’Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n° DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020 adottata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l’efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all’impresa **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** e trasmesso, per conoscenza, allo Sportello Unico per le Attività Produttive e Servizio Ambiente e Agricoltura del Comune di Ferrara e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l’atto stesso, alternativamente al TAR dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - Servizio Autorizzazione ambientali e Energia di Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di Arpae.

Il Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara  
*Dott. Marco Roverati*  
*Firmato Digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**